



COMUNE DI CASTELVERDE
Provincia di Cremona
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "NOVEM"
Piazza Municipio 23 – 26022 Castelveverde (Cr)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190
Tel. 0372 – 424311
P.E.C.: comune.castelverde@pec.regione.lombardia.it



Prot. n°
ASSEGNATO
DIGITALMENTE

Del
09/06/2026

ORDINANZA N. 04/26

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI SAN BASSANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MISS VESPA 2026", PREVISTA PER VENERDÌ 19 GIUGNO 2026.

IL COMANDANTE

VISTA la documentazione trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pizzighettone ed Associati al Comune di San Bassano, relativa alla manifestazione temporanea in luogo aperto denominata "Miss Vespa 2026", presentata in data 07/06/2026, prot. n. 2026/0005988, codice pratica COM/2026/03119/SUAP, da parte della ditta individuale Linea Antonella, C.F. LCTNNL57A66H767X, P. IVA 00734450190, con sede legale in San Bassano, Via B.V. del Rosario n. 27, rappresentata dalla Sig.ra Locatelli Antonella;

PRESO ATTO che la manifestazione è prevista nel Comune di San Bassano, in Via Roma, nella giornata di venerdì 19 giugno 2026;

PRESO ATTO che, dalla documentazione agli atti, la manifestazione denominata "Miss Vespa 2026" consiste in attività di pubblico intrattenimento con sfilata di abiti, accessori di moda e acconciature, con concomitante esposizione temporanea di motoveicoli storici modello Vespa;

PRESO ATTO che l'evento risulta programmato, secondo la documentazione tecnica prodotta, con svolgimento indicativo dalle ore 20.45 alle ore 23.30, ferma restando la necessità di disciplinare la viabilità anche nella fase antecedente e immediatamente successiva, per consentire l'allestimento, lo svolgimento, il deflusso del pubblico, lo smontaggio e il ripristino dei luoghi in condizioni di sicurezza;

PRESO ATTO che, nell'ambito della medesima pratica, è stata presentata domanda per il rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, riferita all'allestimento di area per sfilata, tavolo giuria, postazione audio, area destinata al pubblico e area espositiva motoveicoli;

PRESO ATTO che è stata altresì presentata domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, riferita allo svolgimento dell'attività temporanea rumorosa connessa alla manifestazione;

PRESO ATTO che, nella documentazione prodotta, risultano richiamati gli adempimenti sanitari connessi allo svolgimento dell'evento, ivi compresi quelli relativi alla comunicazione ad A.R.E.U. ove dovuta;

PRESO ATTO che è stata presentata domanda di emissione di ordinanza per la modifica temporanea della viabilità, relativa a Via Roma, nel tratto compreso tra il civico 18 e il civico 67, con occupazione di entrambi i lati della sede stradale, per una lunghezza indicativa di metri 130 e larghezza indicativa di metri 7;

PRESO ATTO che la richiesta di modifica temporanea della viabilità riguarda la giornata di venerdì 19 giugno 2026, dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

RILEVATO che la manifestazione interesserà un tratto di strada comunale e comporterà la presenza di pubblico, personale dell'organizzazione, strutture temporanee, postazioni tecniche, area destinata alla sfilata, area giuria e motoveicoli storici esposti;

RILEVATO che, per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, risulta necessario sottrarre temporaneamente l'area interessata alla normale circolazione veicolare e alla sosta, evitando interferenze tra veicoli, pedoni, pubblico presente, strutture temporanee e motoveicoli esposti;

DATO ATTO che la presente ordinanza ha esclusiva natura viabilistica, disciplina temporaneamente la circolazione stradale nelle aree interessate dalla manifestazione e non costituisce, né sostituisce, autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, concessione di occupazione suolo pubblico, autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, titolo abilitativo di pubblico spettacolo/trattenimento, SCIA, comunicazione sanitaria, validazione A.R.E.U. o altro atto comunque necessario;

PRECISATO che la presente ordinanza non sana, non integra e non sostituisce eventuali carenze documentali, autorizzative, sanitarie, tecniche, acustiche, organizzative o gestionali relative alla manifestazione, le quali restano integralmente a carico dell'organizzatore e degli uffici competenti al relativo procedimento;

PRECISATO che l'efficacia concreta ed esecutiva del presente provvedimento resta subordinata al perfezionamento, prima dell'inizio della manifestazione, di tutti i titoli, autorizzazioni, concessioni, SCIA, comunicazioni, validazioni e adempimenti comunque necessari allo svolgimento dell'evento, compresi quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, alla deroga acustica e agli adempimenti sanitari/A.R.E.U. ove dovuti;

PRECISATO che, in assenza del perfezionamento della concessione di occupazione suolo pubblico, la presente ordinanza non potrà essere invocata quale titolo per occupare la sede stradale, installare strutture, collocare postazioni, esporre motoveicoli, allestire aree destinate al pubblico o realizzare qualsivoglia attività materiale sulla sede stradale;

PRECISATO che, in assenza del perfezionamento dell'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, ove necessaria, la presente ordinanza non potrà essere invocata quale titolo per svolgere attività rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti, restando vietata ogni emissione sonora non conforme alla normativa e ai regolamenti applicabili;

PRECISATO che, in assenza del perfezionamento degli adempimenti sanitari e delle comunicazioni/validazioni A.R.E.U. ove dovute, la presente ordinanza non potrà essere invocata quale titolo idoneo a consentire lo svolgimento della manifestazione con presenza di pubblico, restando ogni responsabilità in ordine alla regolarità sanitaria e organizzativa dell'evento a carico dell'organizzatore;

PRECISATO che, qualora prima dell'inizio dell'evento non risultino perfezionati i titoli e gli adempimenti sopra richiamati, la presente ordinanza resta priva di concreta efficacia esecutiva rispetto alla manifestazione, senza necessità di ulteriore provvedimento di revoca, sospensione o annullamento da parte del Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO che, secondo la documentazione agli atti, le Vespe risultano previste quale esposizione temporanea di motoveicoli storici;

CONSIDERATO tuttavia che, qualora nel corso dell'evento le Vespe o altri motoveicoli vengano messi in movimento, anche solo per brevi tratti, manovre dimostrative, ingresso, uscita, spostamento interno, presentazione al pubblico o sfilata, tali movimentazioni devono avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e delle condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO in particolare che, durante la marcia, i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli devono indossare e tenere regolarmente allacciato casco protettivo conforme ai tipi omologati;

CONSIDERATO inoltre che l'eventuale trasporto di persone sui motoveicoli può avvenire esclusivamente se consentito dalle caratteristiche del veicolo e nel rispetto delle condizioni di stabilità, equilibrio e sicurezza previste dal Codice della Strada;

RITENUTO pertanto necessario prescrivere espressamente che, in caso di movimentazione, sfilata, presentazione dinamica o utilizzo delle Vespe o di altri motoveicoli nell'ambito della manifestazione, tutti i conducenti e tutti gli eventuali passeggeri, trasportati, modelle, figuranti o altri soggetti presenti a bordo debbano indossare e mantenere regolarmente allacciato casco protettivo omologato;

RITENUTO altresì necessario precisare che, in assenza del rispetto della predetta prescrizione, la movimentazione, sfilata o circolazione delle Vespe e degli altri motoveicoli dovrà ritenersi vietata, restando consentita esclusivamente l'esposizione statica dei veicoli;

CONSIDERATO che, per la natura dell'evento e per le caratteristiche del tratto stradale interessato, risulta necessario adottare misure temporanee di disciplina della circolazione, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti, degli spettatori, dei residenti, degli operatori e degli utenti della strada;

VISTI gli artt. 1, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recanti disposizioni in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote e uso del casco protettivo;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata del Corpo di Polizia Locale "Novem" tra i Comuni di Castelveverde, San Bassano, Grumello Cremonese ed Uniti, Acquanegra Cremonese, Casalmorano, Azzanello, Genivolta, Vescovato e l'Unione di Comuni Lombarda del Delmona;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Castelveverde n. 03 del 19 gennaio 2026, con il quale il sottoscritto Commissario Capo Salimbeni dr. Alessandro è stato nominato Comandante del Corpo di Polizia Locale "Novem";

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

per venerdì 19 giugno 2026, nel territorio comunale di San Bassano, l'adozione delle seguenti misure temporanee di disciplina della circolazione stradale.

Dalle ore 19.00 alle ore 24.00, e comunque fino al termine della manifestazione, al completo deflusso del pubblico, alla rimozione degli allestimenti e al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è istituito il divieto di transito veicolare in Via Roma, nel tratto compreso tra il civico 18 e il civico 67.

Dalle ore 19.00 alle ore 24.00, e comunque fino al termine delle esigenze connesse alla manifestazione, è altresì istituito il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto di Via Roma compreso tra il civico 18 e il civico 67.

I divieti di sosta e di fermata si intendono estesi a tutti i veicoli presenti nelle aree interessate, con facoltà di rimozione forzata secondo le modalità previste dal Codice della Strada.

Durante il periodo di validità della presente ordinanza è vietato il transito di qualsiasi veicolo non espressamente autorizzato dagli organi di polizia stradale o non strettamente necessario per esigenze di soccorso, emergenza, sicurezza o organizzazione dell'evento.

Tutti i veicoli provenienti da strade laterali, accessi privati, passi carrai, cortili, aree di parcheggio o fondi prospicienti l'area interessata dovranno arrestarsi e attenersi alle indicazioni impartite dagli organi di polizia stradale e dal personale incaricato dall'organizzazione.

L'accesso e l'uscita dai fondi privati e dai passi carrai posti nel tratto interessato potranno avvenire esclusivamente previo assenso del personale presente sul posto e solo qualora ciò risulti compatibile con le esigenze di sicurezza della manifestazione.

Restano esclusi dai divieti, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i veicoli di polizia, soccorso, emergenza sanitaria, antincendio, protezione civile, i veicoli comunali e i veicoli espressamente autorizzati dagli organi preposti alla vigilanza.

È fatto obbligo all'organizzatore di garantire, per tutta la durata dell'evento, il mantenimento di varchi liberi, presidiati e immediatamente apribili, idonei a consentire l'accesso dei mezzi di soccorso, emergenza e polizia.

È fatto obbligo, in caso di movimentazione, sfilata, presentazione dinamica, ingresso, uscita o comunque messa in marcia delle Vespe o di altri motoveicoli nell'ambito della manifestazione, che tutti i conducenti e tutti gli eventuali passeggeri, trasportati, modelle, figuranti o altri soggetti presenti a bordo indossino e mantengano regolarmente allacciato casco protettivo omologato, nessuno escluso.

È fatto divieto di procedere alla movimentazione, sfilata, presentazione dinamica o circolazione delle Vespe o di altri motoveicoli qualora anche uno solo dei conducenti o dei soggetti trasportati sia privo di casco protettivo omologato regolarmente indossato e allacciato.

L'eventuale trasporto di passeggeri, modelle, figuranti o altri soggetti sui motoveicoli potrà avvenire esclusivamente se consentito dalle caratteristiche del veicolo e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, stabilità ed equilibrio previste dal Codice della Strada, restando vietato ogni trasporto irregolare, instabile o comunque pericoloso.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative all'uso del casco, alla corretta conduzione dei motoveicoli o alla sicurezza dei soggetti trasportati, dovrà essere immediatamente interrotta ogni movimentazione o sfilata dei motoveicoli, restando consentita esclusivamente l'esposizione statica dei veicoli, fatte salve le ulteriori responsabilità e sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha esclusiva natura viabilistica e disciplina unicamente gli effetti temporanei sulla circolazione stradale, senza costituire titolo autorizzativo allo svolgimento della manifestazione, all'occupazione del suolo pubblico, allo svolgimento di attività rumorose in deroga, alla realizzazione di pubblico spettacolo/trattenimento o alla regolarità sanitaria dell'evento.

Che le prescrizioni contenute nella presente ordinanza acquistino efficacia con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea, conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, fermo restando il necessario perfezionamento dei titoli, autorizzazioni, concessioni, SCIA, comunicazioni, validazioni e adempimenti comunque necessari allo svolgimento della manifestazione.

Che la presente ordinanza divenga concretamente efficace e attuabile esclusivamente a condizione che, prima dell'inizio della manifestazione, risultino perfezionati tutti i titoli, atti, autorizzazioni, concessioni, comunicazioni e adempimenti necessari allo svolgimento dell'evento, compresi quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, alla deroga acustica e agli adempimenti sanitari/A.R.E.U. ove dovuti.

Che, in assenza, inefficacia, sospensione, annullamento, mancato rilascio, mancato perfezionamento o mancata produzione agli atti anche di uno solo dei titoli o adempimenti necessari allo svolgimento dell'evento, la presente ordinanza non potrà essere invocata quale titolo idoneo a consentire la manifestazione, l'occupazione della sede stradale, l'allestimento dell'area, lo svolgimento di attività rumorose in deroga o la presenza organizzata di pubblico.

Che, in particolare, in assenza del perfezionamento della concessione di occupazione suolo pubblico, resta vietata l'occupazione della sede stradale e delle relative pertinenze mediante strutture, postazioni, sedie, tavoli, impianti, transenne, aree pubblico, aree sfilata, aree giuria, postazioni audio, motoveicoli esposti o altri allestimenti riferibili alla manifestazione.

Che, in particolare, in assenza del perfezionamento dell'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, ove necessaria, resta vietato lo svolgimento di attività rumorose in deroga ai limiti vigenti, ivi compreso l'utilizzo di impianti di amplificazione, diffusione sonora, musica, annunci, intrattenimento sonoro o altre emissioni acustiche non conformi alla normativa e ai regolamenti applicabili.

Che, in particolare, in assenza del perfezionamento degli adempimenti sanitari e delle comunicazioni/validazioni A.R.E.U. ove dovute, resta inibito lo svolgimento della manifestazione con le modalità dichiarate, ferma restando la piena responsabilità dell'organizzatore in ordine alla corretta valutazione del rischio sanitario, alla predisposizione delle misure di assistenza sanitaria e al rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti competenti.

Che la verifica della sussistenza dei titoli e degli adempimenti non di competenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem" resta demandata agli uffici e agli enti competenti per materia, ferma restando la possibilità per gli organi di polizia stradale di non dare corso alla chiusura operativa o di interrompere l'attuazione della presente ordinanza qualora emergano situazioni di irregolarità, pericolo, carenza documentale essenziale o pregiudizio per la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale o l'incolumità delle persone.

Che la chiusura operativa del tratto di Via Roma interessato dalla manifestazione, la regolamentazione degli accessi, il presidio delle intersezioni, la gestione dei punti di immissione, l'assistenza agli utenti della strada e il mantenimento dei varchi di emergenza siano posti a cura, spese e responsabilità dell'organizzatore dell'evento.

Che la ditta individuale Linea Antonella, in qualità di organizzatore della manifestazione, provveda, a propria cura, spese e responsabilità, alla predisposizione, installazione almeno 48 ore prima dell'evento, mantenimento in efficienza e successiva rimozione della segnaletica temporanea relativa ai divieti di sosta, fermata e transito, nonché degli avvisi rivolti ai residenti e agli utenti della strada.

Che la segnaletica relativa ai divieti di sosta e fermata con rimozione forzata sia collocata dall'organizzatore almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, con indicazione chiara della data, dell'orario di validità del divieto e degli estremi della presente ordinanza.

Che l'organizzatore provveda, a propria cura, spese e responsabilità, alla collocazione, al mantenimento in efficienza e alla successiva rimozione di transenne, barriere mobili, cartelli, presidi e ogni altra attrezzatura necessaria alla corretta delimitazione dell'area interessata e alla sicurezza della manifestazione.

Che l'organizzatore predisponga idoneo personale incaricato di presidiare le intersezioni stradali, gli accessi laterali, i passi carrai, le aree di parcheggio e ogni altro punto di possibile immissione nell'area interessata dalla manifestazione. Detto personale dovrà essere munito di dispositivi ad alta visibilità e dovrà rendere edotti gli utenti della strada della temporanea modifica della circolazione.

Che la chiusura della strada e la sospensione della circolazione siano limitate al tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione e cessino immediatamente al termine dell'evento o comunque non appena vengano meno le esigenze di sicurezza che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento.

Che gli organi di polizia stradale siano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e possano impartire ulteriori prescrizioni operative o adottare ogni misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica.

Che sia fatto divieto a chiunque di rimuovere, spostare, occultare, danneggiare o manomettere la segnaletica temporanea, le transenne, le barriere e gli ulteriori presidi predisposti per la regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione.

Che l'organizzazione della manifestazione avvenga sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'organizzatore, il quale assume ogni onere relativo alla sicurezza dell'evento, alla gestione dell'area, alla chiusura operativa della strada, al presidio delle intersezioni, alla corretta apposizione della segnaletica, alla collocazione delle transenne, all'assistenza ai partecipanti, alla gestione del pubblico, alla presenza dei motoveicoli, alla regolarità dei titoli necessari e all'adozione di tutte le misure organizzative, tecniche, sanitarie e operative necessarie.

Che l'organizzatore assuma ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e patrimoniale connessa allo svolgimento della manifestazione, alla presenza del pubblico, alla gestione dell'area, alla presenza statica o dinamica dei motoveicoli, all'eventuale movimentazione o sfilata delle Vespe, alla condotta dei conducenti, alla presenza di passeggeri, modelle, figuranti o altri soggetti sui motoveicoli, all'utilizzo della strada, alla chiusura operativa della medesima, all'apposizione o mancata apposizione della segnaletica, alla collocazione o mancata collocazione dei presidi di sicurezza, alla gestione degli accessi e dei varchi, al mancato perfezionamento dei titoli e a ogni ulteriore attività organizzativa, logistica o operativa riferibile all'evento.

Che il Comune di San Bassano, l'Amministrazione comunale, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem", il Comandante e i rispettivi responsabili restano espressamente sollevati da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa e patrimoniale per danni, sinistri, lesioni, cadute, incidenti, investimenti, urti, danneggiamenti, omissioni, irregolarità organizzative, carenze di presidio, mancato rispetto delle prescrizioni, mancato uso del casco, trasporto irregolare di persone sui motoveicoli, condotte imprudenti o negligenti dei partecipanti, dei conducenti, dei soggetti trasportati, del pubblico o del personale dell'organizzazione, nonché per qualsiasi pretesa, richiesta risarcitoria, azione o conseguenza dannosa comunque connessa allo svolgimento della manifestazione.

Che resta fermo che i compiti del Comune di San Bassano e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem" sono limitati all'adozione del presente provvedimento viabilistico e alle ordinarie attività istituzionali di vigilanza e controllo, senza assunzione di responsabilità alcuna in ordine all'organizzazione, gestione, sicurezza interna, allestimento, presidio, conduzione operativa, regolarità amministrativa complessiva e concreta esecuzione della manifestazione, che restano integralmente a carico dell'organizzatore.

Che l'organizzatore è tenuto a manlevare e tenere indenne il Comune di San Bassano, l'Amministrazione comunale, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem", il Comandante e i rispettivi responsabili da ogni danno, richiesta, contestazione, azione, onere, spesa, sanzione, conseguenza patrimoniale o pretesa di terzi che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, dallo svolgimento dell'evento, dalla gestione della viabilità, dalla presenza dei motoveicoli, dall'eventuale sfilata o movimentazione delle Vespe, dalla presenza del pubblico, dall'allestimento dell'area, dalla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, dalla mancanza o inefficacia dei titoli necessari o da qualunque fatto imputabile all'organizzazione.

Che restino a esclusivo carico dell'organizzatore tutti gli eventuali danni arrecati a persone, veicoli, cose, strade, pertinenze stradali, segnaletica, arredi, infrastrutture pubbliche e private, nonché ogni onere derivante dal ripristino dello stato dei luoghi.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di San Bassano per giorni 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza, anche attraverso social network.

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada, con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste e, nei casi consentiti, della rimozione forzata del veicolo ai sensi dell'art. 159 C.d.S.

Che la violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducenti o passeggeri di ciclomotori e motoveicoli sarà perseguita ai sensi dell'art. 171 del Codice della Strada, ferme restando le ulteriori violazioni eventualmente accertate.

Che l'eventuale trasporto irregolare, instabile o non consentito di persone su ciclomotori o motoveicoli sarà perseguito ai sensi dell'art. 170 del Codice della Strada, ferme restando le ulteriori responsabilità in caso di pericolo, sinistro o danno a persone o cose.

Che l'accertata inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza dei motoveicoli, all'uso del casco o al trasporto dei passeggeri potrà comportare l'immediata interruzione della movimentazione o sfilata dei motoveicoli, senza che l'organizzatore possa avanzare pretese o richieste nei confronti del Comune di San Bassano, dell'Amministrazione comunale o del Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem".

Che il mancato perfezionamento dei titoli relativi all'occupazione di suolo pubblico, alla deroga acustica, agli adempimenti sanitari/A.R.E.U. ove dovuti, nonché degli ulteriori titoli necessari allo svolgimento della manifestazione, impedisce l'attuazione concreta della presente ordinanza in funzione dell'evento e non consente all'organizzatore di procedere all'occupazione, all'allestimento e allo svolgimento della manifestazione con le modalità dichiarate.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, Codice del Processo Amministrativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del presente atto;

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DISPONE

Che copia del presente atto sia trasmessa, per quanto di competenza o per opportuna conoscenza:

Al Sig. Sindaco del Comune di San Bassano;

Al Comando Stazione Carabinieri di Pizzighettone;

Al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Bassano, per quanto di competenza in ordine alla concessione di occupazione di suolo pubblico e all'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore;

Al SUAP di Pizzighettone ed Associati;

Alla Sig.ra Locatelli Antonella, in qualità di titolare della ditta individuale Linea Antonella;

Ad ATS Val Padana, per quanto di competenza;

Alla S.O.R.E.U./A.R.E.U. territorialmente competente;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona;

All'Ufficio Protocollo del Comune di San Bassano per la pubblicazione all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi e per la successiva trasmissione ai soggetti sopra indicati, per quanto di rispettiva competenza o per opportuna conoscenza.

Castelverde lì, 09/06/2026

Il Comandante
Commissario Capo
Salimbeni dr. Alessandro